



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 67

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Valdegamberi

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILIZZAZIONE
GENITORIALE E DI RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI NEI CASI
DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI POSTE IN ESSERE DA
MINORENNI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 aprile 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILIZZAZIONE GENITORIALE E DI RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI NEI CASI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI POSTE IN ESSERE DA MINORENNI

Relazione:

La presente proposta di legge regionale interviene nell'ambito delle politiche sociali e familiari della Regione del Veneto con l'obiettivo di rafforzare il ruolo educativo della famiglia e promuovere una più efficace collaborazione tra nuclei familiari e servizi territoriali nei casi in cui i minorenni pongano in essere condotte penalmente rilevanti.

1. Contesto e finalità dell'intervento normativo

Negli ultimi anni si è registrata una crescente attenzione verso i fenomeni di disagio e di violenza minorile e giovanile, spesso connessi a contesti familiari fragili o caratterizzati da difficoltà educative. In tali situazioni, l'intervento pubblico non può limitarsi alla dimensione repressiva o sanzionatoria, demandata all'autorità giudiziaria, ma deve affiancarsi con strumenti di natura preventiva, educativa e di supporto.

La proposta di legge si colloca in questo quadro, valorizzando le competenze regionali in materia di servizi sociali, politiche familiari e prevenzione del disagio. L'obiettivo principale è quello di favorire la responsabilizzazione dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, promuovendo percorsi che rafforzino la loro capacità educativa e il ruolo di guida nei confronti dei minori.

2. Principi ispiratori

L'intervento normativo si fonda su alcuni principi cardine:

- la centralità della famiglia quale primo ambito educativo;*
- la necessità di un approccio integrato tra servizi sociali, enti locali e sistema sociosanitario;*
- il rispetto delle competenze dell'autorità giudiziaria, senza alcuna interferenza con i procedimenti penali;*
- la tutela del superiore interesse del minore e della dignità della persona;*
- il principio di proporzionalità negli interventi.*

La legge, infatti, non introduce nuove sanzioni di natura penale, ma strumenti amministrativi e sociali finalizzati al recupero e alla prevenzione.

3. Contenuto della proposta di legge

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione, chiarendo che la Regione promuove misure di responsabilizzazione familiare nei casi di coinvolgimento di minorenni in condotte penalmente rilevanti, nel rispetto della normativa vigente.

L'articolo 2 introduce la possibilità di attivare percorsi educativi e di responsabilizzazione rivolti ai genitori o agli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. Tali percorsi, predisposti dai servizi sociali mediante progetti individualizzati, mirano a:

- rafforzare la consapevolezza dei doveri educativi;*

- prevenire la recidiva;
- favorire il recupero del minore;
- sostenere il nucleo familiare nelle sue funzioni.

Particolare attenzione è riservata alla personalizzazione degli interventi, che devono essere calibrati sulle condizioni specifiche del nucleo familiare.

L'articolo 3 disciplina gli effetti della mancata collaborazione ai percorsi proposti. In un'ottica di responsabilizzazione, si prevede che l'ingiustificata mancata adesione o interruzione dei percorsi possa incidere sull'accesso o sul mantenimento di benefici regionali, nel rispetto di rigorosi criteri di proporzionalità e salvaguardia delle prestazioni essenziali.

Sono espressamente escluse dalla sospensione le misure indispensabili, in particolare quelle sanitarie, sociosanitarie e gli interventi necessari alla tutela immediata del minore o di soggetti vulnerabili. Viene inoltre garantito il contraddittorio procedimentale e la possibilità di ripristino dei benefici in caso di successiva collaborazione.

L'articolo 4 reca le disposizioni finali in materia di entrata in vigore e demanda alla Giunta regionale l'adozione di eventuali atti attuativi necessari al coordinamento con la normativa vigente.

4. Impatto atteso

La proposta mira a produrre effetti positivi sia sul piano sociale sia su quello preventivo. In particolare:

- rafforzare la collaborazione tra famiglie e servizi territoriali;
- incentivare comportamenti responsabili da parte dei genitori;
- ridurre il rischio di recidiva nei minori;
- promuovere interventi tempestivi e mirati nelle situazioni di disagio.

L'approccio adottato intende superare logiche esclusivamente assistenziali o punitive, orientandosi verso un modello di corresponsabilità tra istituzioni e famiglie.

5. Conclusioni

La proposta di legge rappresenta un intervento equilibrato che, nel rispetto delle competenze statali e dell'autonomia regionale, introduce strumenti innovativi di responsabilizzazione e supporto. Essa si inserisce in una visione integrata delle politiche sociali, ponendo al centro il benessere del minore e il rafforzamento della funzione educativa della famiglia, quale presupposto fondamentale per la coesione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILIZZAZIONE GENITORIALE E DI RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI NEI CASI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI POSTE IN ESSERE DA MINORENNI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sociali, politiche familiari, politiche abitative e prevenzione del disagio minorile e giovanile, promuove misure volte a favorire la responsabilizzazione dei genitori, degli esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o degli affidatari di minori coinvolti in condotte penalmente rilevanti.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a rafforzare la collaborazione tra famiglia, servizi sociali, enti locali e, ove coinvolta, autorità giudiziaria minorile, mediante percorsi educativi, di sostegno e di recupero, senza interferire con l'accertamento penale dei fatti né con le competenze riservate all'autorità giudiziaria.

3. Restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di tutela dei minori, servizi sociali, edilizia residenziale pubblica, accesso alle prestazioni sociali e protezione delle situazioni di fragilità.

Art. 2 - Percorsi educativi e di responsabilizzazione familiare.

1. Nei casi in cui un minore sia coinvolto in condotte che integrano o possono integrare fattispecie di reato, i servizi sociali competenti, anche in raccordo con i comuni, le Aziende ULSS e gli altri soggetti del sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari, valutano l'attivazione di un percorso educativo e di responsabilizzazione rivolto al nucleo familiare.

2. Il percorso di cui al comma 1 è rivolto ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o agli affidatari ed è finalizzato a promuovere l'assunzione consapevole dei doveri educativi, la prevenzione della recidiva, il recupero del minore e il rafforzamento della funzione educativa della famiglia.

3. Il percorso è definito dai servizi competenti mediante un progetto individualizzato, nel rispetto della dignità della persona, dell'interesse del minore, del principio di proporzionalità e delle condizioni concrete del nucleo familiare.

4. Il progetto individualizzato indica la durata, gli obiettivi, le modalità di partecipazione e i criteri di verifica dell'effettiva collaborazione dei soggetti coinvolti.

Art. 3 - Effetti della mancata collaborazione e sospensione dei benefici regionali.

1. La mancata adesione, senza giustificato motivo, ai percorsi di cui all'articolo 2, ovvero l'interruzione ingiustificata degli stessi, può rilevare ai fini dell'accesso, del mantenimento o della sospensione temporanea di provvidenze economiche regionali, contributi, agevolazioni o benefici comunque riconducibili alla competenza della Regione.

2. Nei limiti di compatibilità con la normativa regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, la mancata collaborazione può altresì rilevare ai fini della sospensione dell'accesso a benefici, agevolazioni o procedure connesse all'assegnazione o alla permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

restando ferme le garanzie procedurali e le ipotesi tassative previste dalla disciplina di settore.

3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è disposta dall'ente competente all'erogazione del beneficio o alla gestione della misura, previa comunicazione agli interessati, assegnazione di un termine per aderire al percorso e valutazione delle eventuali giustificazioni presentate.

4. La sospensione deve essere proporzionata alla gravità della mancata collaborazione e non può riguardare prestazioni essenziali, interventi indifferibili, misure sanitarie o sociosanitarie, né interventi necessari alla tutela immediata del minore o di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità.

5. L'adesione successiva al percorso educativo o la ripresa effettiva della collaborazione comportano la cessazione della sospensione, secondo le modalità stabilite dall'ente competente.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

2. La Giunta regionale, ove necessario, adotta gli atti attuativi volti ad assicurare il coordinamento della presente legge con la disciplina regionale vigente in materia di servizi sociali, politiche familiari, benefici economici regionali ed edilizia residenziale pubblica.

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.	3
Art. 2 - Percorsi educativi e di responsabilizzazione familiare.	3
Art. 3 - Effetti della mancata collaborazione e sospensione dei benefici regionali.	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	4